



TRIBUNALE DI GROSSETO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice in composizione monocratica

Dott.ssa Ludovica Monachesi

alla pubblica udienza del **15 giugno 2023** ha pronunciato e
pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

•
nato il giorno giugno in Macedonia (EE), residente a
Casciana Terme (PI) via , di fatto
domiciliato a Castelnuovo Nè Monti (re) via

LIBERO – ASSENTE

assistito e difeso, di ufficio, dall'avv. **AMARUGI Tania**, del
Foro di Grosseto.

Sentenza N 936/2023

N. 1576/2019 R.G.N.R.

N. 297/2020 R. DIB.

DEPOSITATA IN CANCELLERIA

IL GIORNO

12/09/2023

Adib. 2023
15/09/2023

Data di comunicazione alla
Segreteria del P.M.

(art. 15 reg. es. c.p.p.)

Data di comunicazione al P.G.
dell'avviso di deposito

(art. 548 comma 3 c.p.p.)

SENTENZA IRREVOCABILE

(ART. 648 C.P.P.) IN DATA

F.to il Cancelliere

Data della trasmissione al
P.M. per estratto esecutivo

(art. 28 reg. es. c.p.p.)

Data registrazione S.I.C.

Registro recupero crediti

n.

Am

IMPUTATO

del reato p. e p. dall'art. 38 bis co. 1 D. L.vo 15 giugno 2015, n. 81, perché avviava al lavoro n. 5 lavoratori (nato in Macedonia il .1973, nato in Macedonia il 1971, nato in Macedonia il .1980, nato in Macedonia il .1974 e nato in Macedonia il .1985), per un totale di n. 80 giornate lavorative, in forza di un contratto di appalto stipulato con la ditta in data 02.10.2018, per il taglio del bosco in Loc. Poggio Secconeto, in assenza dei requisiti previsti dalla legge.

In particolare l'indagato, al fine di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo da applicare ai lavoratori, ricorreva all'utilizzo di manodopera non regolarizzando il pagamento dei contributi dei lavoratori.

Commesso in Massa Marittima (GR), tra il 05.10.2018 ed il 24.10.2018.

CONCLUSIONI

All'esito della discussione, nell'udienza del giorno 15 giugno 2023, le parti hanno proposto le seguenti conclusioni.

Pubblico ministero: affermare la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto e condannarlo alla pena di 800,00 Euro di ammenda.

Difensore dell'imputato: assolvere l'imputato dal reato a lui ascritto ai sensi dell'art. 530 comma 1 o 2, c.p.p. per non aver commesso il fatto o, comunque, con la formula di giustizia.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato in data **19 novembre 2019** e ritualmente notificato,

è stato citato a giudizio di fronte a questo Tribunale per rispondere del reato descritto nell'imputazione.

La prima udienza dibattimentale, fissata per il giorno **23 aprile 2020**, è stata differita ai sensi della normativa emergenziale volta al contrasto dell'epidemia da Covid-19, con conseguente sospensione della decorrenza del termine per la prescrizione del reato contestato per un periodo di sessantaquattro giorni (in conformità a quanto

argomentato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 5292 del 26 novembre 2020, Sanna).

Nell'udienza del **15 ottobre 2020**, il giudice precedentemente titolare del procedimento ha disposto che si procedesse in assenza dell'imputato e ha rinviato il processo per nuova assegnazione tabellare.

Nella successiva udienza del **14 ottobre 2021**, celebratasi dinanzi a questo giudice, è stata dichiarata l'apertura del dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti.

Nell'udienza del **21 aprile 2022** (proveniente dal rinvio del **17 gennaio 2022**, disposto stante l'impedimento del giudice titolare), è stato sentito il teste _____ (in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto ed autore degli accertamenti all'origine del presente procedimento) ed è stata formalmente acquisita la documentazione già in atti (cfr. verbale di accertamento di autonomo adempimento n. 178 del 5 aprile 2019 e verbale unico di accertamento n. 176 del 5 aprile 2019), dichiarata utilizzabile limitatamente alla parte non dichiarativa, nonché la documentazione prodotta dal pubblico ministero (cfr. modello F23 attestante il pagamento della somma di 400,00 Euro effettuato in data 6 giugno 2019 relativo alla sanzione amministrativa di cui al verbale di accertamento del 5 aprile 2019 notificato in data 19 aprile 2019). Su richiesta della difesa, il processo è stato rinviato, con conseguente sospensione del termine di prescrizione del reato contestato.

Nella successiva udienza del **15 settembre 2022**, il giudice, ritenuto assolutamente necessario ai fini della decisione l'esame, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., dei lavoratori menzionati nel capo d'imputazione e ai quali ha fatto riferimento il teste _____ nel corso della sua deposizione, ne ha disposto la citazione.

Il processo è stato, quindi, rinviato all'udienza del **13 febbraio 2023**, nella quale è stato ulteriormente rinviato stante l'assenza dei testi di cui era prevista l'escussione.

Nella successiva udienza del **18 maggio 2023**, si è proceduto all'esame, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., di _____. Il giudice, preso atto della irreperibilità degli altri testi, di cui era stato ammesso l'esame ai sensi dell'art. 507 c.p.p., ha rinviato il processo per acquisire il verbale di accesso ispettivo n. 9 del 15 novembre 2018, che è stato quindi prodotto dal pubblico ministero all'udienza del **15 giugno 2023**. In tale udienza, il pubblico ministero ha rappresentato che non risultavano agli atti verbali di

s.i.t. rese dai testi risultati irreperibili. Esaurita, quindi, l'istruttoria dibattimentale, il giudice ha invitato le parti a concludere. Il pubblico ministero ed il difensore dell'imputato hanno argomentato le proprie richieste e concluso nei termini sopra riportati. Il giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, ha deciso come da dispositivo letto in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Gli esiti dell'istruttoria dibattimentale non consentono di ritenere provata al di là di ogni ragionevole dubbio la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto, il quale, pertanto, deve essere mandato assolto con la formula indicata in dispositivo.

All'odierno prevenuto, _____, è contestato il reato di cui all'art. 38 bis comma 1 D.Lgs. n. 81/2015 per aver avviato al lavoro cinque lavoratori per un totale di ottanta giornate lavorative in forza di un contratto di appalto stipulato con la ditta _____

_____ in data 2 ottobre 2018 per il taglio del bosco in località Poggio Seconeto in assenza dei requisiti previsti dalla legge e, segnatamente, per essere ricorso all'utilizzo di manodopera senza regolarizzare il pagamento dei contributi dei lavoratori al fine di eludere le norme inderogabili di legge o di contratto collettivo da applicare ai lavoratori.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale è stato sentito il dottor _____, in servizio presso l'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Grosseto, il quale ha riferito che nel corso di un controllo boschivo effettuato nella zona delle colline metallifere di Massa Marittima nel mese di ottobre dell'anno 2018 veniva accertata la presenza di alcuni lavoratori che si stavano occupando del taglio del bosco, dalle cui dichiarazioni erano risaliti al datore di lavoro. Il teste Conte ha riferito, inoltre, che era stato poi convocato _____, odierno imputato, per verificare la genuinità del contratto di appalto intercorso tra la ditta dell'Alilji e la ditta committente facente capo a _____

_____ e che, nel corso di tali accertamenti, era emerso che tale contratto di fatto dissimulava una somministrazione di manodopera, specificando che la stessa riguardava cinque lavoratori (_____

_____) per sedici giornate lavorative ciascuno nel periodo dal 5 al 24 ottobre 2018. Da ciò erano scaturiti tutti i provvedimenti amministrativi e penali. Il committente, ossia il _____, aveva regolarizzato la propria posizione, procedendo al pagamento di tutte le sanzioni; invece, il somministratore, ossia l'odierno prevenuto,

aveva pagato la sanzione oggetto della prescrizione pari a 400,00 Euro (cfr. modello F23 in atti), seppure pagandola in data 6 giugno 2019 e, dunque, in ritardo - ossia oltre il termine dei trenta giorni dalla notifica del provvedimento (avvenuta in data 19 aprile 2019) - mentre non aveva provveduto a pagare la sanzione volta all'estinzione del reato di cui all'art. 38 bis D.Lgs. n. 81/2015.

Nel corso dell'istruttoria dibattimentale sono stati acquisiti il verbale di primo accesso ispettivo del 15 novembre 2018 e i verbali di accertamento del 2 aprile 2019 n. 178 e 176, dichiarati utilizzabili limitatamente alla parte non dichiarativa.

Inoltre, è stato sentito, ai sensi dell'art. 507 c.p.p., uno dei lavoratori di cui all'imputazione, _____, il quale ha riferito che nel periodo di cui all'imputazione lavorava per l'imputato e che aveva un contratto di lavoro. Ha, inoltre, riferito che veniva pagato dallo stesso e che, successivamente, nel 2019 aveva iniziato a lavorare per il _____

Non è stato, invece, possibile sentire gli altri lavoratori a cui si fa riferimento nel capo d'imputazione, stante l'irreperibilità dei predetti, né procedere all'acquisizione delle dichiarazioni rese dagli stessi nel corso delle indagini, non essendo presenti, in atti, i verbali di s.i.t., come rappresentato dal pubblico ministero.

Tanto premesso, il quadro probatorio, incontrovertibilmente carente e lacunoso, non consente di ritenere accertata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato per il reato a lui ascritto e, dunque, di addivenire ad una pronuncia di condanna. In particolare, il teste _____, oltre a riferire quanto accertato sulla base delle dichiarazioni dei lavoratori - come tali inutilizzabili ai fini della decisione - si è limitato ad affermare che il contratto di appalto in questione, peraltro non in atti, dissimulava di fatto una somministrazione di manodopera, senza chiarirne in alcun modo le ragioni. Peraltro, dalle dichiarazioni rese dal teste Conte si desume che la fraudolenza della somministrazione veniva dedotta prevalentemente sulla base di quanto riferito dall'imputato. Invero, il teste ha chiarito che per verificare la genuinità del contratto di appalto con la ditta committente del _____ avevano convocato l'_____ e che nel corso di tali accertamenti avevano verificato che tale contratto dissimulava di fatto una somministrazione di manodopera. Tanto è vero che nel verbale di accertamento n. 176 del 5 aprile 2019, nella parte relativa agli "*esiti dettagliati dell'accertamento e indicazione puntuale delle fonti di prova*", si fa riferimento prevalentemente alle dichiarazioni rese dai lavoratori, dall'imputato e dal

, come tali inutilizzabili ai fini della decisione.

Giova, peraltro, evidenziare che ciò che caratterizza il reato di somministrazione fraudolenta di cui all'art. 38 bis D. Lgs. n. 81/2015 e consente di distinguerlo dalla diversa fattispecie di somministrazione illecita è il dolo specifico, ossia il c.d. *consilium fraudis* tra somministratore e utilizzatore, nel senso che l'accordo di somministrazione dev'essere finalisticamente orientato ad aggirare norme inderogabili di legge o di contratto collettivo favorevoli al lavoratore. Trattandosi di reato plurisoggettivo proprio, utilizzatore e somministratore dovrebbero condividere la finalità elusiva; solo in questo modo si realizzerebbe il *consilium fraudis*. Anche sotto tale profilo, non risulta raggiunta la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, del reato contestato all'imputato.

Alla luce di tali considerazioni, l'imputato deve essere mandato assolto con la formula indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'articolo 530, comma 2. c.p.p., assolve . dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'articolo 544, comma 3. c.p.p., fissa in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione.

In Grosseto, il 15 giugno 2023.

IL GIUDICE
dott.ssa Ludovica MONACHESI
